



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 82 DI DATA 05 Settembre 2012

O G G E T T O:

Integrazione degli atti di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione del "Collegamento tramite funicolare a terra tra S. Martino di Castrozza e Passo Rolle", con relativo esercizio del servizio di trasporto pubblico, per l'intera durata della concessione (OPERA F-37 codice CUP C21C10000010003).

Con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 99 del 22 dicembre 2011, da ultimo modificata con determinazione dirigenziale n. 21 del 2 marzo 2012, è stato approvato il progetto preliminare ed è stato assunto il provvedimento a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento della nuova opera relativa al collegamento tramite funicolare a terra tra San Martino di Castrozza ed il Passo Rolle mediante concessione di lavori pubblici della durata di 30 anni, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo redatto sulla base del progetto preliminare elaborato dall'Amministrazione, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento in materia di contratti di lavori pubblici ed applicando compatibilmente alla procedura sopra descritta le disposizioni dettate dalla legge provinciale sui lavori pubblici per le gare ad evidenza pubblica ed in materia di concessioni lavori pubblici.

Il relativo bando di gara è stato pubblicato e la scadenza per la consegna delle offerte è prevista per il giorno 25 settembre 2012.

A seguito di ulteriori analisi sorte in occasione della intervenuta modifica alla legge provinciale 26/1993, ad opera della L.P. 3 agosto 2012 n. 18, che ha inciso in particolare sull'art. all'articolo 50 terdecies agganciando alla normativa statale la disciplina delle emissioni delle obbligazioni da parte delle società di progetto, sono stati rilevati sopravvenuti motivi di opportunità che consigliano l'espressa indicazione in bando di gara della facoltà per l'aggiudicatario di costituire una società di progetto per la gestione del rapporto concessorio.

A tal proposito si osserva che, rispetto al periodo in cui è stato formulato il bando in oggetto, il quadro normativo statale in tema di società di progetto ha subito significative modifiche risentendo di un forte impulso mirato a consentire l'utilizzo della società di progetto per la realizzazione di lavori di pubblico interesse.

Segnatamente, occorre rilevare come gli ultimi interventi normativi, ed in particolare quelli posti in essere a partire dal Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (c.d. "Decreto Monti") e successivi interventi, hanno ampliato sensibilmente il panorama delle possibilità di finanziamento e gestione delle opere pubbliche, anche in un'ottica di lungo periodo, mediante il loro affidamento in concessione a società di progetto dotate per legge di strumenti flessibili ed incisivi, soprattutto sul versante delle emissioni obbligazionarie.

Nel prendere atto delle recenti modifiche introdotte nel quadro normativo sia a livello provinciale che nazionale, occorre conseguentemente adeguare le determinazioni assunte inizialmente in sede di composizione del bando di gara menzionando espressamente la facoltà di cui all'art. 50 duodecies della L.P. 26/1993.

Se, difatti, l'attenzione iniziale era maggiormente posta sull'aspetto contrattuale tra amministrazione ed aggiudicatario, senza specifiche previsioni in bando circa la facoltà dell'aggiudicatario di costituire una società di progetto per la gestione del rapporto e degli obblighi concessori, adesso risulta invece opportuno introdurre tale espressa previsione al fine di non privare l'amministrazione appaltante di quegli strumenti che sono indicati a livello nazionale come certamente idonei al perseguimento dell'interesse pubblico.

Ed infatti, sotto un profilo prettamente economico/finanziario ed organizzativo, si rileva che l'eventuale scelta dell'aggiudicatario di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 50 duodecies della L.P. 26/1993, aprirebbe all'opportunità di avvalersi degli strumenti previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici e per l'effetto, in forza della modifica intervenuta con L.P. 3 agosto n. 18, anche degli strumenti finanziari statali in materia di emissioni obbligazionarie.

Peraltro, l'espressa previsione nel bando di gara della facoltà per l'aggiudicatario di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 50 duodecies della L.P. 26/1993, che possa godere di specifici strumenti finanziari volti alla sostenibilità dell'intervento anche nel lungo termine, risulta allinearsi compiutamente con la logica sistematica delle scelte già palesate nella la precedente determinazione dirigenziale 21/2012.

In essa, infatti, già si dichiarava la necessità di procedere "all'affidamento di una concessione di lavori pubblici, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento in materia di contratti di lavori pubblici" (cfr. determina cit.), nonché la necessità di predisporre concrete garanzie di riuscita del progetto e di efficace ed efficiente erogazione del servizio di trasporto pubblico.

Conseguentemente, posto che oggetto di gara è la concessione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, secondo la disciplina di cui alla L.P. 21 aprile 1987, n.7, la valutazione delle possibili configurazioni del rapporto tra stazione appaltante e aggiudicatario (inclusa la possibilità di affidare ad una società di progetto costituita dall'aggiudicatario) deve basarsi su un'analisi progettuale sviluppata nella sua interezza, che dunque non si limiti alla sola rilevanza tecnica dell'opera, benché peculiare ed innovativa, ma che si estenda anche a ponderare la garanzia di redditività dell'intervento sotto il profilo prettamente economico finanziario, elemento che si traduce nella solidità del progetto nell'ottica di erogazione del servizio.

Tali profili, in ultima analisi, mirano a garantire un'elevata qualità del servizio offerto ed un'erogazione dello stesso continuativa almeno per tutta la durata naturale della concessione.

Circa quest'ultimo punto, va peraltro accennato che la separazione tra il soggetto aggiudicatario e la società di progetto, e dunque la sostanziale impermeabilità della società medesima rispetto le vicende soggettive dell'aggiudicatario, potrebbe rappresentare una forma di garanzia idonea ad assicurare la costanza dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto anche in caso di fallimento dell'aggiudicatario medesimo.

Per le motivazioni di cui sopra, atteso il sopravvenuto intervento di modifiche nel quadro normativo provinciale e nazionale in tema di affidamento in concessione di opere pubbliche e di società di progetto, si ritiene opportuno integrare il bando di gara prevedendo espressamente la facoltà per il concessionario di costituire una società di progetto ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 duodecies della L.P. 26/1993 stabilendo, per l'effetto, l'ammontare minimo del capitale sociale della società in 120.000,00 euro.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE GENERALE

- visti gli atti citati in premessa;

determina

1. di integrare, per le motivazioni in premessa, il bando di gara prevedendo espressamente la facoltà per il concessionario di costituire una società di progetto ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 duodecies della L.P. 26/1993 stabilendo, per l'effetto, l'ammontare minimo del capitale sociale della società in 120.000,00 euro;
2. di demandare al Servizio Appalti dell'Agenzia per gli appalti e contratti APAC ogni adempimento conseguente e necessario per garantire il corretto prosieguo della gara in corso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

MG

IL DIRIGENTE GENERALE
Raffaele De Col